

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 luglio 2010 —
Repubblica ellenica/Commissione europea**

(Causa C-54/09 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti — Regolamento (CE) n. 1493/1999 — Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri — Regolamento (CE) n. 1227/2000 — Art. 16, n. 1 — Termine — Natura cogente*]

(2010/C 246/07)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e M. Tassopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008, causa T-339/06, Grecia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2006, 2006/669/CE, recante fissazione per l'esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il n. C(2006) 4348] (GU L 275, pag. 62), nella parte in cui fissa gli ettari e le dotazioni finanziarie definitive riguardanti la Grecia

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Alexander
Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg**

(Causa C-70/09) ⁽¹⁾

(*Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Affitto di una zona venatoria — Tassa regionale — Nozione di attività economica — Principio della parità di trattamento*)

(2010/C 246/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser

Convenuta: Landesregierung Vorarlberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 43 CE — Nozione di attività economica — Caccia venatoria e senza fini di lucro — Vendita di selvaggina per coprire una parte dei costi legati alla caccia — Assenza di utili

Dispositivo

Con riferimento alla riscossione di una tassa per una prestazione di servizi, quale la messa a disposizione di un diritto di caccia, le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, non ostano a che un cittadino di una parte contraente sia assoggettato, sul territorio dell'altra parte contraente, in veste di destinatario di servizi, a un trattamento diverso rispetto a quello riservato alle persone che hanno la loro residenza principale su detto territorio, ai cittadini dell'Unione nonché alle persone ad essi equiparati in forza del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 102 dell'1.5.2009.